

Sommario

1. SCOPO..... 3

2.CAMPO DI APPLICAZIONE..... 3

3.RIFERIMENTI..... 3

4.DEFINIZIONI..... 3

5.RESPONSABILITA'..... 4

6.MODALITA' OPERATIVE..... 4

6.1 Politica Etica..... 4

6.2 Impiego di lavoro infantile..... 4

6.3 Impiego di giovani lavoratori..... 5

3.1 Tutoraggio _Stage \ Apprendistato..... 6

3.2 Idoneità Fisica del Giovane lavoratore..... 7

3.3 Valutazione dei rischi..... 8

3.3 Garanzia di istruzione e di sostentamento del minore e orario di lavoro..... 9

4. AZIONI DA INTRAPRENDERE..... 9

5. VALIDITA' CONTRATTUALE DELLA PRESENTE ISTRUZIONE..... 10

0	14.12.2017	RE	14.12.2017	DIR \RL	14.12.17
REV.	DATA	EMESSO	DATA	APPROVATO	DATA

1. SCOPO

La presente Istruzione ha lo scopo di illustrare le politiche e le procedure per il recupero dei bambini lavoratori di cui LA DITTA COGNI si fa promotrice, al fine di prevenire e sostenere la tutela dei minori nel contesto lavorativo, verso i propri fornitori, sub fornitori e sub appaltatori e nel lavoro domiciliare connesso al proprio ambito di filiera
La presente Istruzione Operativa ha inoltre lo scopo di descrivere le attività di tutela e gestione dei giovani lavoratori

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura verrà applicata al personale minorile e al giovane lavoratore impiegato nell' Azienda e nella propria filiera, qualora si presentasse l'eventualità di assunzione di personale rientrante nella definizione di giovane lavoratore o di lavoratore infantile data dal quadro normativo nazionale e di riferimento per le Norme SA 8000

3.RIFERIMENTI

SA 8000:2014

IV. Requisiti di responsabilità sociale
1. LAVORO INFANTILE

4.DEFINIZIONI

Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore ai 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per il lavoro e per la scuola dell'obbligo. Se, comunque, la legge locale sull'età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo che aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l'età più bassa.

Lavoro Minorile -Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito e sia inferiore ai18 anni.

I termini e le definizioni riguardanti il Sistema di Social Accountability sono descritti in modo dettagliato nella Norma SA 8000, alla quale si fa riferimento.

5.RESPONSABILITA'

Ogni Persona è Responsabile del proprio comportamento previsto dalla seguente Istruzione Operativa.

La Responsabilità della corretta applicazione della presente Istruzione è descritta nei seguenti punti.

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Politica Etica

COGNI dichiara nella propria Politica Etica - Integrata aziendale di non assumere bambini e di non usufruire di lavoro infantile e di giovani lavoratori.

COGNI si fa promotrice della propria tutela dei minori, attraverso la comunicazione agli stakeholders della propria politica etica aziendale.

Tale requisito è espresso dalla Direzione nel Manuale del Sistema gestione Integrato, nella sezione relativa alla Politica Etica Aziendale, nel Bilancio Sociale SA 8000.

6.2 Impiego di lavoro infantile

L'impiego di lavoro infantile **presso i Fornitori di COGNI e la sua filiera di fornitura (sub-fornitori \sub appaltatori)** è consentito solo:

- ✘ mediante autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro a livello Nazionale (o di altro organismo ufficialmente preposto nel Paese di riferimento) previo assenso scritto dei titolari della podestà genitoriale;
- ✘ esclusivamente per l'impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Ai fornitori \ appaltatori di servizi è fatto obbligo contrattuale di non ricorrere a lavoro infantile fatta eccezione dei casi per cui tale condizione è consentita.

Ai fornitori \ appaltatori è inoltre fatto obbligo contrattuale di non approvvigionarsi di sub-fornitori \ sub - appaltatori che adoperano lavoro infantile, fatta eccezione dei casi per cui tale condizione è consentita.

I fornitori di beni o servizi – i sub appaltatori e i sub fornitori che usufruiscano di bambini-lavoratori devono dimostrare l'adempimento dei requisiti sopraindicati attraverso:

- ✘ attestato di frequenza scolastica del bambino;
- ✘ Copia di autorizzazione scritta dell'Organo preposto alla tutela e alla gestione del lavoro infantile del paese presso cui il bambino –lavoratore svolge il proprio lavoro¹;

6.3 Impiego di giovani lavoratori

¹ Qualora nel Paese di riferimento non sussistessero organi preposti sarà sufficiente fornire valutazione redatta da Organizzazione Non Governativa, ufficialmente riconosciuta, impiegata nella tutela dei diritti dei minori

COGNI, in funzione della propria specificità non impiega giovani lavoratori

COGNI, nel rispetto dei requisiti di legge a livello nazionale e internazionale e ai requisiti di riferimento della **Norma SA 8000**, consente ai propri **fornitori e appaltatori e alla propria filiera**, l'impiego di giovani lavoratori nei seguenti casi:

- ✘ per indispensabili motivi didattici e di formazione professionale;
- ✘ soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza della aziende appaltatrici;
- ✘ a condizione che tali lavori siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche nel rispetto di tutte le condizioni di salute e sicurezza in materia di legge;
- ✘ a condizione che l'attività sia preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio;
- ✘ solo se i minori possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività a cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

3.1 Tutoraggio _Stage \ Apprendistato

Prima dell'avvio dello stage il **Responsabile** preposto della **Ditta fornitrice \ sub appaltatrice \ sub fornitrice** deve:

- richiede la convenzione con l'Istituto Scolastico o l'Agenzia Formativa accreditata in cui sono menzionati i contenuti delle attività da svolgere, gli orari di lavoro, i referenti, ecc., in conformità con le disposizioni di legge italiane;
- comunicare per iscritto alla Direzione della **COGNI**, l'inserimento del giovane lavoratore, l'agenzia formativa e/o il centro per l'impiego di riferimento a livello nazionale o altra realtà equipollente a livello internazionale.

Il **fornitore** per tutte le attività di stage avviate **deve fornire un rendiconto** contenente i seguenti requisiti minimi:

- Anagrafica stagista (età, sesso, autorizzazioni sanitarie, ecc.)
- Contenuti dello Stage\ Apprendistato;
- Obiettivi dello Stage \ Apprendistato;
- Tempistica di attuazione dello *stage \ Apprendistato*;
- Nominativo del Tutor aziendale;
- Nominativo del Tutor dell'agenzia formativa
- Diario delle attività con resoconto degli esiti dello stage anche ai fini dell'occupabilità dello stagista;
- Eventuali Autorizzazioni in materia di trattamento dei dati sensibili ai sensi della legge sulla privacy.

Il fornitore può fornire le schede per il monitoraggio delle attività, consegnate dal Centro per l'impiego o dall'agenzia formativa accreditata.

In tutti gli altri casi è espresso assoluto divieto da parte dei fornitori e appaltatori e alla propria filiera di usufruire di giovani lavoratori.

Ai fornitori \ sub-appaltatori \ sub – fornitori, fuori dal territorio comunitario è fatto divieto di assumere personale in stage formativo, che non sia vincolato alla disposizioni sopra indicate.

Nel caso remoto di impiego di giovani lavoratori presso **COGNI** valgono per l'azienda le **stesse disposizioni di cui sopra**

3.2 Idoneità Fisica del Giovane lavoratore

Qualora fosse assunto nell' Azienda e nella filiera dei fornitori, sub fornitori sub appaltatori di **COGNI** personale lavorativo di età minore (giovane lavoratore -Lavoro minorile):

- ✘ l'idoneità del lavoratore deve essere accertata mediante visite preventive e periodiche secondo le indicazioni del Medico Competente;
- ✘ le visite mediche devono essere effettuate a cura e a spese del datore di lavoro,
- ✘ l'esito delle visite deve essere comprovato da apposito certificato
- ✘ il giudizio sull'idoneità o l'inidoneità del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al **Datore di Lavoro titolato**, al **lavoratore** e ai titolari della **potestà genitoriale** (questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della **documentazione sanitaria**).

I minori che, a seguito di visita medica risultano inidonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Obbligo ai fornitori del rispetto di tali requisiti.

Qualora i fornitori dovessero trasgredire questa regola (a seguito di riscontro in verifica) a questi è contrattualmente fatto obbligo di una politica di recupero dei minori, che dovrà essere consegnata a **RE COGNI** che ne riscontrerà l'evoluzione e l'esito.

Se il fornitore non si farà obbligo di recupero del minore e di porre rimedio alla non conformità verrà escluso dai fornitori qualificati e **COGNI** si farà obbligo di denunciare l'accaduto alle autorità competenti se tale inadempienza avviene nel territorio italiano.

3.3 Valutazione dei rischi

Qualora presso nell' Azienda e nella filiera dei fornitori, sub fornitori sub appaltatori di **COGNI** fosse assunto personale lavorativo di età minore (giovane lavoratore - lavoro minorile) dovrà essere inserito \ revisionato il **DVR** (o in altro documento equipollente a livello internazionale).

L'Azienda e i fornitori, sub fornitori sub appaltatori di **COGNI** devono tenere conto, in relazione all'eventuale assunzione di lavoro minorile :

- ✘ dello sviluppo non ancora completo, della mancanza d'esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili riguardo all'età;
- ✘ delle attrezzature in uso e della mansione del minore sul luogo di lavoro;
- ✘ della natura, grado e durata di esposizione degli agenti chimici e fisici ed al rumore;

- ✘ della movimentazione dei carichi;
- ✘ della sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro (specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti);
- ✘ della pianificazione e dello svolgimento del lavoro, nonché della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- ✘ della situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

La valutazione dei rischi deve essere rinnovata ad ogni modifica sostanziale delle condizioni di lavoro.

La politica di tutela del lavoro minorile deve comunicata ai rappresentanti sindacali.

Obbligo ai fornitori del rispetto di tali requisiti.

Qualora i fornitori dovessero trasgredire questa regola (a seguito di riscontro in verifica) a questi è contrattualmente fatto obbligo di una politica di recupero dei minori, che dovrà essere consegnata ad **COGNI** che ne risconterà l'evoluzione e l'esito.

Se il fornitore non si farà obbligo di recupero del minore e di porre rimedio alla non conformità verrà escluso dai fornitori qualificati e **COGNI** si farà obbligo di denunciare l'accaduto alle autorità competenti se tale inadempienza avviene nel territorio italiano.

3.3 Garanzia di istruzione e di sostentamento del minore e orario di lavoro

Per ogni minore dovrà eventualmente impiegato presso l' Azienda e nella filiera dei fornitori, sub fornitori sub appaltatori di **COGNI** deve essere elaborata una Scheda di Controllo Minori (nel formato eventualmente predisposto in accordo con l'agenzia formativa - l'istituto scolastico del minore) in cui dovranno essere specificate:

1. Luogo di lavoro
2. Luogo di residenza
3. Luogo del istituto scolastico frequentante (se in obbligo scolastico)
4. Orario di lavoro
5. Orario scolastico dell' istituto frequentato – con la verifica verifica registri \ assenze
6. Tempo percorrenza max a\r – mezzo trasporto con ricevute pagamento viaggio
7. Consenso della patria potestà all 'impiego lavorativo
8. Consenso ufficio lavoro (Dip. Prov.le lavoro o altro soggetto competente)

L'orario di lavoro del giovane lavoratore dovranno essere registrati nella documentazione di riferimento prevista **dall'organo istituzionale di controllo di riferimento**

4. AZIONI DA INTRAPRENDERE

Qualora presso nella filiera di fornitura (fornitori diretti di **COGNI** sub fornitori, sub appaltatori) si ravvisasse la presenza di lavoro infantile o minorile, il responsabile della ditta fornitrice dovrà accordarsi con il **RE** di **COGNI** per attuare la presente istruzione

operativa e avviare un piano di recupero del minore sottoscrivendo il **PIANO DI RECUPERO MINORE**.

5. VALIDITA' CONTRATTUALE DELLA PRESENTE ISTRUZIONE

La presente **Istruzione**, rappresenta a tutti gli effetti un vincolo contrattuale per le aziende fornitrici.

Alle aziende fornitrici è fatto obbligo inoltre di disciplinare i propri fornitori \ appaltatori alle disposizioni indicate nel presente documento

Le aziende fornitrici rispondono direttamente delle inadempienze dei propri fornitori \ appaltatori rispetto alle disposizioni sancite nella presente **Istruzione**.

Tale requisito è da ritenersi valido anche in caso di lavoro domiciliare.

Il mancato adempimento alle disposizioni sopra descritte porta alle sanzioni previste nei singoli contratti.

COGNI con il recepimento dei presenti requisiti e la stipula dei contratti ad esso riferiti, si avvale il diritto di condurre delle verifiche in situ presso i propri fornitori.

Ai fornitori e' fatto obbligo di monitorare il rispetto dei requisiti sopra menzionati e di fornire rendiconto ad COGNI .

DOCUMENTAZIONE

Alla presente Istruzione Operativa sono riferiti i seguenti documenti:

DVR

Giudizi di idoneità Sanitaria

Patto Formativo

Autorizzazione all'impiego di minori dell'Autorità competente a livello nazionale (o certificazione idoneità enti no profit a tutela dei minori)

Scheda di Controllo Minori

Alla presente istruzione operativa sono riferiti i seguenti documenti:

PIANO DI RECUPERO MINORE.

PIANO DI RECUPERO MINORE.

Nominativo del Minore			Riferimenti Patria Potestà		
RIFERIMENTI FORNITORE			Riferimenti Assistente sociale o referente Associazione no profit territoriale (eventuale)		
OBIETTIVO	RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO	ATTIVITA' DA SVOLGERE	RISORSE UMANE ED ECONOMICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	Scadenza	Misurazione dell'obiettivo
INSERIMENTO PARENTE Inserimento lavorativo					
SOSTEGNO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA					
SOSTEGNO SOCIALE E PSICOLOGICO					
RISPETTO ORARIO DI LAVORO					
PAGAMENTO STUDI \ LIBRI					
PAGAMENTO TRASFERTE					

Data : firma RE
Data: firma DIR

data: firma Referente Fornitore
data: firma Patria potestà minore